RG 33107/2026

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

Il Giudice

A scioglimento della riserva assunta a verbale osserva quanto segue.

Con provvedimento depositato telematicamente in PCT per la sua convalida il 1.8.2026 alle ore 13:33, il Questore della Provincia di Milano trasmetteva la richiesta di convalida del trattenimento disposta dal Questore della Provincia di xxxxxxxxxx con provvedimento n. xxxxxxxxxx emesso in data 31.7.2026, notificato in pari data nei confronti di xxxxxxxxxx nato in xxxxxxxxxx il xxxxxxxxxx CUI xxxxxxxxxx trattenuto presso il CPR di Via Corelli in Milano.

Emerge dal provvedimento oggetto di convalida che:

a) il sig. *xxxxxxxxxx* è entrato nel territorio nazionale in data *xxxxxxxxxx* 2022 dalla frontiera siciliana ("costa sicula"), noto altresì con l'alias *xxxxxxxxxx*;
b) ha presentato domanda di protezione internazionale presso la Questura di *xxxxxxxxxx*;
c) dalle condotte tenute e dalle frequentazioni a lui riconducibili è possibile desumere la pericolosità sociale in quanto:
    - veniva **denunciato all'A.G.**:
        - il 10.11.2022 per rissa (art. 588 c.p.);
        - il 9.5.2024 per minaccia aggravata (art. 612 c.p.);
        - il 14.5.2024 per il reato di invasione di terreni o edifici (art. 633 bis c.p.);
    - risultano a suo carico **provvedimenti di espulsione** dal territorio nazionale
      -ai sensi dell'art. 13 c. 2 TUI in data 10.11.2022
      -ai sensi dell'art. 14 TUI in data 13.5.2024 e 8.2.2025 con ordini del Questore di lasciare il T.N. entro sette giorni ai quali non ha mai ottemperato;
      - in data 23.1.2026 ed applicata la misura alternativa al trattenimento al CPR (obbligo di dimora) in attesa di rimpatrio, a cui non ha ottemperato.

Il Questore ha quindi ritenuto sussistenti i presupposti di cui **all'art. 6 co. 2 d. lgs. n. 25/2008 con riferimento alle seguenti ipotesi:**

- **lett. b)** in quanto si trova nelle condizioni di cui all'art. 13 comma 2 lett c) [presumibilmente il riferimento normativo è al d. lgs. n. 286/1998] in quanto rientra in una delle categorie del D. Lgs 159/2011 di cui all'art. 1 ovvero sulla base di elementi di fatto tra coloro che per il loro comportamento debba ritenersi che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica;

- **lett d)** sussistendo il rischio di fuga in quanto risulta
    - la mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato ovvero di un indirizzo affidabile;
- l'avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità, anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento;
- l'aver violato anche una delle misure di cui agli articoli 13 comma 5.2 e 14 del d. lgs. n. 286/1998 nonché di quelle previste dall'articolo 6 quater.

Ha quindi ritenuto "per i motivi di cui sopra" che non siano applicabili efficacemente le misure alternative di cui all'art. 6 quater d. lgs. n. 142/2015.
Dal decreto del Questore emerge inoltre che il provvedimento è stato adottato "non oltre le 48 ore dalla comunicazione della mancata convalida del provvedimento di cui all'art. 6 comma 3 d. lgs. n. 142/2015, dovendo quindi il trattenuto restare nel CPR fino alla decisione sull'attuale richiesta di convalida.
§ Con provvedimento in data 1.8.2026 il giudice di turno fissava l'udienza per la convalida del decreto di trattenimento dinnanzi all'odierno giudice.

§ La difesa depositava due memorie eccependo l'inosservanza del termine delle 48 ore essendo il sig. *xxxxxxxxxx* trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura di *xxxxxxxxxx* dal 30 luglio 2026 "*sin dalle prime ore del mattino". Eccepiva, tra l'altro, la sproporzione della misura adottata avendo il trattenuto "legame sul t.n. importante e serio. Egli è padre di minore cfr allegato 2 Egli vanta relazione sentimentale ed amicale importante cfr allegato 3 Il passaporto dello straniero p trattenuto presso la Questura di xxxxxxxxxx*". Ha eccepito l'insussistenza della pericolosità sociale.

All'odierna udienza l'interessato ha dichiarato, tra l'altro, quanto segue:

"*D: Come si chiama?*

R: xxxxxxxxxx

D: dove e quando è nato?

R: in xxxxxxxxxx il xxxxxxxxxx

D: quando è arrivato in Italia?

R: quattro anni fa

D: era la prima volta che approdava in Italia?

R: si era la prima volta, provenivo dalla Spagna.

D: cosa ha fatto in Italia dal suo arrivo ad oggi? in particolare, che lavori ha svolto?

R: di fatto ho abitato con la mia ex moglie xxxxxxxxxx e poi quando ci siamo separati sono andato a stare con una cittadina italiana

D: come si chiama la signora?

lei si chiama xxxxxxxxxx, sono andato ad abitare a xxxxxxxxxx

D: vive ancora con lei?

R: si, prima del mio fermo

D: chi è la sig.ra xxxxxxxxxx?

R: è l'amica della mia ragazza

D: quando ha fatto domanda di protezione internazionale?

R: venerdì scorso

D: da quanto tempo è trattenuto presso il CPR di Milano?

R: da venerdì scorso 31 luglio. Quando sono stato fermato giovedì mattina 30 luglio 2026 e venerdì mentre ero in questura ho presentato la domanda di protezione speciale internazionale in Questura.

D: è mai stato trattenuto in un diverso CPR, in altra città che non sia Milano?

R: no

A domanda del giudice che evidenzia come nel provvedimento del Questore di xxxxxxxxxx si dà atto che "il presente atto viene adottato non oltre le 48 ore dalla comunicazione della mancata convalida del provvedimento di cui all'art. 6 comma 3 d. lgs. n. 142/2015 e che quindi l'interessato permane nel centro di Milano Corelli fino alla decisione sulla convalida del predetto provvedimento", la Questura dichiara di non avere alcun provvedimento precedente di non convalida, il sig. xxxxxxxxxx non è mai stato trattenuto presso altri CPR e che trattasi probabilmente di errore di battitura.

D: leggo dal provvedimento del Questore che lei veniva ***denunciato all'A.G.****:*
- il 10.11.2022 per rissa (art. 588 c.p.);
- il 9.5.2024 per minaccia aggravata (art. 612 c.p.);
- il 14.5.2024 per il reato di invasione di terreni o edifici (art. 633 bis c.p.).
Mi racconta cosa è accaduto il 9.5.2024, dal provvedimento del Questore leggo che ha minacciato un connazionale con una spada
R: non mi ricordo
D: mi racconta cosa è successo il 14.5.2024?
R: effettivamente sono stato in quel posto per abitarci momentaneamente in attesa di sistemazione definitiva
D: quale posto?
R: era una casa quasi abbandonata
D: dove si trovava la casa?
R: a xxxxxxxxxx.
D: per quanto tempo è stato in quella casa?
R: per circa sei giorni.
D: quando è arrivato in Italia era sposato?
R: sono arrivato in Italia ero già sposato, mia moglie era già sul territorio italiano, abbiamo avuto una figlia. Poi ci siamo lasciati e ora mi sono messo con la signora italiana di cui vi ho detto.
D: lei è divorziato?
R: si. Il nostro matrimonio è stato fatto in moschea, non è stato trascritto presso le autorità italiane, ho solo un atto scritto di uno sceicco senza la trascrizione del matrimonio. Anche con l'italiana mi sono sposato in moschea in Italia, senza trascrizione.

D: è mai stato in carcere?

R: no mai.

D: prima non mi ha detto cosa ha fatto in Italia dal 2022 ad oggi, cosa ha fatto?

R_ ho lavorato come muratore, non ho mai avuto la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno, lavoravo in nero come muratore e i soldi mi bastavano appena per il mio mantenimento e per mantenere mia figlia. Lavoravo come muratore otto ore al giorno per varie ditte.

D: come trovava il lavoro?

R: fortunatamente ho vari amici che mi offrivano lavoro, e anche xxxxxxxxxx mi ha trovato un un nuovo lavoro, un lavoro a xxxxxxxxxx come muratore.

D: lei è stato raggiunto da diversi provvedimenti di espulsione, nel maggio 2024 e a febbraio 2025, la Questura di xxxxxxxxxx ha prodotto le notifiche di questi provvedimenti, come mai non vi ha ottemperato?

R: ho una figlia in Italia e desidero mantenerla e vederla, per questo non mi sono allontanato.

D: lei si trovava a xxxxxxxxxx? Uno dei provvedimenti è stato emesso dal Prefetto e dalla Questura di xxxxxxxxxx

R: io sono stato a xxxxxxxxxx per vedere un amico, la sera sono stato in albergo e le Forze dell'ordine mi hanno raggiunto lì e mi hanno dato l'ordine di espulsione.

D: era a xxxxxxxxxx temporaneamente?

R: si per un solo giorno.

D: Lei viveva a xxxxxxxxxx?

R: si

D: era la casa in cui abitava con la sua ex moglie?

R: si"

Al termine dell'udienza il giudice si è riservato di decidere.

§ Osserva il tribunale che oggetto della convalida del provvedimento di trattenimento ex art. 6 comma 2 lettere **b), d)** D.lvo 142/2015 è la verifica della sussistenza delle fattispecie ivi contemplate, nei termini specifici indicati nel provvedimento del Questore di *xxxxxxxxxx*.
Tale disamina non può che prendere le mosse dai **precedenti dattiloscopici** allegati alla richiesta di convalida del trattenimento, da cui risulta tuttavia solo la denuncia del 10.11.2022 per rissa (art. 588 c.p.) nonché il 14.5.2024 per il reato di invasione di terreni o edifici (art. 633 bis c.p.);
Non risulta alcun riferimento alla minaccia aggravata del 9.5.2024.

In atti non è presente alcun casellario, pur richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale.

§ In merito all'art. 6 CO 2 BIS d. lgs. n. 142/2015

Nel caso in esame il Questore di *xxxxxxxxxx* attesta che il trattenimento oggetto della presente richiesta di convalida è stato adottato non oltre le 48 ore dalla comunicazione della mancata convalida di precedente trattenimento ex art 6 co 3 Dlgs 142/2015.
Si tratta quindi dell'ipotesi di cui all'art **6, comma 2-bis, D.Lgs 142/2015** introdotto dall'art. 1, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37 (Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 75, ai sensi del quale *«la mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda in un centro di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non preclude l'eventuale successiva adozione di un provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 2, qualora ne ricorrano i presupposti. Quando il provvedimento ai sensi del comma 2 è adottato immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla comunicazione della mancata convalida di cui al primo periodo, il richiedente permane nel centro fino alla decisione sulla convalida del predetto provvedimento».*
La norma è stata oggetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 40 del 2026 che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della disposizione proposta dalla Corte di Cassazione, sezione settima penale, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, e all'art. 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ciò in quanto, secondo la Consulta, nel giudizio di remissione la Cassazione doveva solo occuparsi di valutare i presupposti di legittimità del provvedimento della Corte d'appello di Bari di convalida del trattenimento ex art 6 co.2 e 2 bis Dlgs 142/2015, senza pronunciarsi sulla legittimità della protrazione della detenzione dello straniero nel CPR per il lasso di tempo intercorso tra la mancata convalida del trattenimento ex art 6 co 3 e la data di adozione del nuovo provvedimento di trattenimento ex art 6 co.2 .
Tuttavia la Corte Costituzionale ha anche espressamente sancito che "*Questa conclusione non esclude che la conformità alla Costituzione della protrazione ex lege, per un periodo massimo di quarantotto ore, dello status detentionis già fondato su due successivi provvedimenti di trattenimento – il primo dei quali debitamente convalidato dall'autorità giudiziaria, ma sostituito da un secondo provvedimento adottato dopo l'avvio della procedura di protezione internazionale, e però non convalidato dall'autorità giudiziaria – possa egualmente essere posta in discussione nell'ambito di procedimenti diversi. Come ha osservato l'Avvocatura generale dello Stato in udienza tra gli altri rimedi si annovera un'azione in sede civile volta all'accertamento dell'illegittimità della detenzione e all'immediato ripristino dello stato di libertà (in questo senso, sentenza n. 212 del 2023, punto 3 del Considerato in diritto), nell'ambito della quale potrebbe essere sollevata una questione di legittimità costituzionale della relativa disciplina, eventualmente con contestuale richiesta di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ.*"
La Consulta nella medesima pronuncia ha altresì ribadito che "*secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ogni misura di trattenimento dello straniero costituisce misura privativa della libertà personale ai sensi dell'art. 13 Cost. (sentenze n. 205 del 2025, punto 6.3. del Considerato in diritto; n. 96 del 2025, punto 9 del Considerato in diritto; n.*

203 del 2024, punto 4.1.1. del Considerato in diritto; n. 212 del 2023; n. 127 del 2022, punto 4 del Considerato in diritto; n. 105 del 2001, punto 4 del Considerato in diritto). È pertanto necessario che il provvedimento di adozione della misura da parte dell'autorità amministrativa sia comunicato entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria, e che questa lo convalidi nelle successive quarantotto ore, dovendo il provvedimento, in caso contrario, intendersi revocato e privo di ogni ulteriore effetto"

Tanto premesso osserva il giudice che la disposizione di cui all'art.6 co. 2 bis D.Lgs 142/2015 prevede nella seconda parte un riferimento temporale secondo cui il richiedente permane nel CPR fino alla decisione sulla richiesta di convalida del "nuovo" trattenimento ex art 6 co.2 quando detto provvedimento sia adottato "*immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla comunicazione della mancata convalida*" del trattenimento ex art 6 co.3.

Nel caso in esame tuttavia, in sede di udienza, la Questura ha precisato che lo straniero non è mai stato trattenuto presso alcun altro CPR; parimenti l'interessato ha dichiarato di non essere mai stato trattenuto altrove. La Questura quindi ha ritenuto trattarsi di un "refuso".

Il Tribunale non può che prendere atto del "refuso" alla luce delle precise dichiarazioni rese dal sig. *xxxxxxxxxx* di non essere mai stato trattenuto altrove né prima di ora al CPR di Milano.

Venendo agli altri profili motivazionali del decreto di trattenimento si osserva quanto segue.

§ Sul rispetto del termine delle 48 ore

Ritiene il Tribunale che l'eccezione della difesa non si possa ritenere fondata: invero viene genericamente indicato che il sig. *xxxxxxxxxx* sarebbe stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura di *xxxxxxxxxx* "*sin dalle prime ore del mattino*": non vi è una precisa indicazione dell'orario né vi è prova del fatto. Il decreto di trattenimento è stato emesso dal Questore in data 31.7.2026, notificato in pari data alle ore 16:50 all'interessato, e depositati gli atti in PCT il 1.08.2026 alle ore 13:33. Si ritiene rispettato il termine previsto dall'art. 14 TUI richiamato dall'art. 6 d. lgs. 142/2015.

§ Il provvedimento del Questore di *xxxxxxxxxx* fonda il trattenimento su due ipotesi normative.

- sull'art. 6 co. 2 lett. **b)** d. lgs. n. 25/2008 e richiama esclusivamente **l'art. 13 co. 2 lett. c) TUI** (a cui l'art. 6 co. 2 lett. b) d. lgs. n. 142/2015 fa riferimento) ritenendo che il trattenuto "si trova nelle condizioni di cui all'art. 13 comma 2 lett c) [presumibilmente il riferimento è al TUI] e in quanto rientra in una delle categorie del D. Lgs 159/2011 di cui all'art. 1 ovvero sulla base di elementi di fatto tra coloro che per il loro comportamento debba ritenersi che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Osserva il tribunale che **l'articolo 1 del D. Lgs. n. 159/2011** indica le persone che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi, ovvero che vivano **abitualmente**, anche in parte, con i proventi di attività delittuose o ancora che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

La Corte di Cassazione prendendo posizione per un accertamento de facto (Sez.1, ordinanza 8 settembre 2023 n. 26173), con dettato del tutto tranchant, si è pronunciata, sia pure con riferimento ad un provvedimento di espulsione motivato proprio ex art. 13,

comma 2, lettera c), D.Lgs. n. 286/1998, nel senso che «…il controllo giudiziale – non limitato da alcuna, non sussistente, discrezionalità amministrativa (cfr. Cass. n. 11466 del 2013) - deve avere per oggetto, nell'ambito fattuale dedotto dalle parti, **il riscontro dell'esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone indicate dall'art. 1 del D.Lgs. n. 159 del 2011** (riproduttivo del precetto contenuto nell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956), **riscontro** che va condotto sulla base dei seguenti **criteri**: a) necessità di un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni; b) attualità della pericolosità; c) necessità di esaminare globalmente l'intera personalità del soggetto quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (in questo senso, cfr., fra le molte: Cass. n. 17585 del 2010; Cass. n 18482 del 2011; Cass. n. 16526 del 2017; Cass. n. 20692 del 2019); che, nell'interpretare l'art. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 159 del 2011 in riferimento al caso di specie, è opportuno tenere conto del diritto vivente costituito dall'interpretazione di tale disposizione di legge offerta dalla giurisprudenza di legittimità in materia penale, considerato da Corte cost. sent. n. 24 del 2019 conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per come interpretata dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza de Tommaso, del 23 febbraio 2017; che, nell'interpretare il precetto dell'art. 1, lett. a), dello stesso decreto n. 159, sempre in riferimento al caso di specie, è opportuno tenere conto delle considerazioni espresse, in motivazione, dalla citata Corte cost. sent. n. 24 del 2019.».

Applicato allo scrutinio dell'esistenza dei presupposti per un trattenimento motivato ex art. 6, comma 2, D. L.gs. cit., con il richiamo fatto dalla lettera b) all'art. 13, comma 2, lettera c), l'arresto citato impone al giudice della convalida di verificare - con attenzione alle indicazioni della Corte Costituzionale e della giurisprudenza europea - l'appartenenza del richiedente ad una delle categorie, di cui al D. Lgs. 159/2011 e di accertare l'attualità della pericolosità esaminando complessivamente **l'intera personalità del soggetto quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita.**

Ritiene il Tribunale che, **nel caso di specie**, dall'esame dei precedenti dattiloscopici in atti (diversi in parte da quanto emerge dal provvedimento del Questore) il sig. *xxxxxxxxxx* è stato denunciato per rissa il giorno 10.11.2022 ed è stato denunciato per invasione di terreni o edifici il 13.5.2024: a tale ultimo riguardo dall'interrogatorio libero all'odierna udienza è emerso che ha occupato un immobile per sei giorni. In ogni caso non solo non vi sono condanne penali conseguenti a tali denunce, peraltro quantomeno con riguardo alla rissa tale denuncia risale a circa 4 anni fa, ma non può certo ritenersi che il trattenuto sia "**dedito** alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica": presente sul territorio nazionale dal 2022, ha svolto attività lavorative in assenza di regolare contratto di lavoro, non ha subito condanne penali, è padre di una minore (nata a Firenze il 20.2.2024 come da permesso di soggiorno prodotto dalla difesa in atti), ha un domicilio a *xxxxxxxxxx* presso il quale era stata applicata la misura alternativa al trattenimento in fase di espulsione (misura che – in modo del tutto generico – la questura ha ritenuto che egli avesse violato).

Non può quindi ritenersi sussistente una dedizione (i.e. una attività criminogena costante e ripetuta nel tempo) alla commissione di reati.

Si precisa che in atti non vi è alcun casellario, nonostante il Tribunale ne abbia fatto richiesta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale.

2. Il provvedimento del Questore di *xxxxxxxxxx* fonda, da ultimo, il trattenimento sull'art. 6 co. 2 lett**. d**) d. lgs. n. 25/2008 **Lett d)** sussistendo il rischio di fuga in quanto risulta

- la mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato ovvero di un indirizzo affidabile;
- l'avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità, anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento;
- l'aver violato anche una delle misure di cui agli articoli 13 comma 5.2 e 14 del d. lgs. n. 286/1998 nonché di quelle previste dall'articolo 6 quater.

Trattasi di norma sostituita in tali termini dall'art. 7 bis comma 2 lettera a), n. 1.2. del D.L. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni nella L. 5 maggio 2023 n. 50; essa è composta da due ipotesi collegato dalla congiunzione "**e**", cioè dalla necessità di determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento **e** sussiste rischio di fuga ai sensi dell'articolo 13, comma 4 bis, lettere a), c), d) ed e) d. lgs. n. 286/1998.

Il **14.05.2024** il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno emanato la **Direttiva 1346/2024** recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale che ha apportato modifiche alla direttiva n.33/2013 (cosiddetta direttiva accoglienza), provvedendo alla sua rifusione.

Giova richiamare alcuni dei considerando della Direttiva 1346/2024 specificamente dedicati al rischio di fuga:

(19)**Per motivi di ordine pubblico o al fine di prevenire efficacemente la fuga del richiedente, gli Stati membri dovrebbero poter decidere che il richiedente sia autorizzato a risiedere soltanto in un luogo determinato, ad esempio un centro di accoglienza, una casa privata, un appartamento, un albergo o altra struttura atta ad ospitare i richiedenti asilo. Tale decisione non dovrebbe tradursi nel trattenimento del richiedente**. Tale decisione potrebbe essere necessaria nel caso in cui questi non abbia ottemperato all'obbligo di rimanere nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente o nel caso in cui il richiedente sia stato trasferito nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente dopo essere fuggito in un altro Stato membro. Se il richiedente ha diritto di fruire di condizioni materiali di accoglienza, esse dovrebbero essere subordinate all'obbligo di risiedere in tale luogo specifico.

(23)In considerazione delle gravi conseguenze in cui possono incorrere i richiedenti che sono fuggiti o che sono considerati a rischio di fuga, il **significato di «fuga» dovrebbe essere definito in modo da ricomprendervi sia un'azione deliberata , sia il fatto, che rientri nel controllo del richiedente, di non rimanere a disposizione delle autorità competenti, ad esempio lasciando il territorio in cui si è tenuti ad essere presenti**. Gli Stati membri dovrebbero poter ritenere che il richiedente sia fuggito anche qualora il richiedente non sia stato considerato in precedenza a rischio di fuga.

(24)Se gli Stati membri definiscono nel diritto nazionale i criteri oggettivi pertinenti per determinare il rischio di fuga a norma della presente direttiva, essi potrebbero prendere in considerazione fattori quali: la cooperazione del richiedente con le autorità competenti o il rispetto dei requisiti procedurali, i legami del richiedente nello Stato membro e se la domanda di protezione internazionale è stata respinta in quanto

irricevibile o manifestamente infondata. Nella valutazione globale della situazione individuale di un richiedente, una combinazione di vari fattori costituisce spesso la base per concludere che sussiste un rischio di fuga.

(28) Se il richiedente è stato autorizzato a risiedere solo in un determinato luogo, ma l'interessato non si è ancora conformato a tale obbligo, deve sussistere un rischio di fuga perché il richiedente possa essere trattenuto. In tutti i casi, è opportuno provvedere con particolare attenzione a che la durata del trattenimento sia proporzionata e termini non appena l'obbligo imposto al richiedente sia stato assolto o non sussistano più motivi di ritenere che tale obbligo non verrà assolto. Il richiedente dovrebbe, inoltre, essere stato informato dell'obbligo in questione e delle eventuali conseguenze della mancata osservanza.

L'art. 2 della direttiva 1346/2024, dedicato alle "definizioni", stabilisce che "ai fini della presente direttiva si intende per":

11) «**rischio di fuga**»: la sussistenza, in un caso individuale, di motivi e circostanze specifici, basati su criteri obiettivi definiti dal diritto nazionale, per ritenere che un richiedente possa fuggire;

12) «**fuga**»: l'azione per cui un richiedente asilo non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giurisdizionali, ad esempio lasciando il territorio dello Stato membro senza l'autorizzazione delle autorità competenti, per motivi che non sono indipendenti dalla volontà del richiedente;

In data **12.06.2026** è entrato in vigore il **DL n.100/2026,** in fase di conversione, che al capo II ha introdotto le "disposizioni urgenti per l'attuazione del Patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024".

L'art.10 del decreto legge è specificamente dedicato al "**Recepimento della direttiva UE 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale"**[1]

In particolare è stato modificato ed integrato **l'art.6 Dlgs 142/2015**[2] nei seguenti termini:

---

[1] Secondo quanto chiarito nella Relazione illustrativa del DL 100/2026 "*ai fini del recepimento degli articoli 6, 9, 10, 11, 17 e 29 della direttiva (UE) 2024/1346, si interviene con importanti modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) tese a recepire le disposizioni unionali in tema di documenti per l'asilo, autorizzazione a risiedere in un luogo specifico, contrasto al rischio di fuga e di trattenimento dei richiedenti asilo.*"

[2] La Relazione illustrativa al DL 100/2026 precisa che "*Il comma 1, lettera d), modifica l'articolo 6, riformulando i presupposti del trattenimento del richiedente protezione internazionale. In particolare, si integra il principio secondo cui il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda o sulla base della sua nazionalità ovvero per il solo motivo che sia sottoposto alla procedura stabilita dal regolamento (UE) 2024/1351 (comma 1), apportando al testo modifiche di allineamento alla disciplina recata dal regolamento (UE) 2024/1348, anche con riguardo alla durata della misura restrittiva. In particolare, al comma 4-bis - sul quale si è intervenuti novellando - è rafforzato l'onere in capo al richiedente di collaborazione con le autorità: in tal senso, quindi, sono stati richiamati gli obblighi specificamente previsti ai commi 2-bis e 2-quater dell'articolo 10-ter del decreto legislativo n. 286del 1998. Inoltre, il comma 5 è integrato al fine di precisare che i motivi per i quali non siano applicabile"*

1. Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda **o sulla base della sua nazionalità ovvero per il solo motivo che sia sottoposto alla procedura stabilita dal regolamento (UE) 2024/1351**. **Al richiedente a seguito della formalizzazione della domanda è rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2.**

2. Il richiedente è trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti dei posti disponibili **ovvero nelle strutture presenti nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348,** sulla base di una valutazione caso per caso, quando:

a) si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F della Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, o nelle condizioni di cui agli articoli 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

a-bis) ha presentato una domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento;

b) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ovvero per i reati previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

d) è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'**articolo 5-sexies**. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso.

[…]

Con specifico riferimento all'ipotesi di **trattenimento di cui all'art.6 co.1 lett.d)** la nuova formulazione della norma sopra riportata rimanda, quanto al **rischio di fuga, all'art.5 sexies**.

Si tratta di una norma introdotta dall'art.10 co.1 lett.c) del DL 100/2026 della quale si riporta di seguito il testo integrale.

Art. 5-sexies (Rischio di fuga)[3]

[3] La Relazione Illustrativa al DL 100/2026 specifica che "*l'articolo 5-sexies (Rischio di fuga), configura nel diritto nazionale il "rischio di fuga" del richiedente la protezione internazionale, superando la precedente disciplina in cui si faceva riferimento al "rischio di fuga" previsto in tema di rimpatrio di cui all'articolo 13, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998. La valutazione del rischio di fuga viene effettuata caso per caso, sulla base di una o più delle circostanze specificatamente indicate dalla disposizione."*

1. Il rischio di fuga e' valutato caso per caso sulla base di una o piu' delle seguenti circostanze:

a) il mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validita';

b) la mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato ovvero di un indirizzo affidabile;

c) l'avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalita', anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento;

d) l'aver fornito, nel corso degli accertamenti o in occasione della richiesta di protezione internazionale, informazioni manifestamente tali da rallentare i controlli o le procedure in capo alle autorita' competenti;

e) il non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorita', in applicazione degli articoli 10, 10-ter, 13 commi 2-ter, 5, 13, 13-bis e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' di quelli previsti dall'articolo 32, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

f) l'aver violato anche una delle misure di cui agli articoli 13, comma 5.2, e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' di quelle previste dall'articolo 6-quater;

g) l'aver rifiutato di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui all'articolo 10-ter, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

h) l'essere inottemperante all'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione di cui all'articolo 10-ter, commi 2-bis e 2-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

i) l'avere in precedenza tentato di eludere i controlli di frontiera;

l) l'aver violato un divieto di ingresso o di reingresso;

m) la volonta' di non restare a disposizione delle autorita' e di raggiungere i territori di altri Stati membri desumibile da comportamenti concretamente assunti.

2. Ai fini della valutazione del rischio di fuga, si tiene altresi' conto di quanto previsto dall'articolo 5-quater, comma 3.[4]».

---

[4] L'art. **5 *quater*** di nuova introduzione prevede il "***Provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico***" e stabilisce che:

1. L'autorizzazione e la segnalazione di cui all'articolo 5 -ter , commi 1 e 3, sono disposte con provvedimento del prefetto del luogo dove il richiedente si trova, nel rispetto del principio di proporzionalità e valutata, caso per caso, la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 5 -ter . Il provvedimento è motivato in fatto e in diritto e contiene la durata dell'autorizzazione, in misura non eccedente la conclusione delle procedure applicate al richiedente, nonché le modalità della segnalazione eventualmente disposta a sensi del comma 3 del predetto articolo 5 -ter . Il provvedimento è immediatamente comunicato all'interessato ed è esecutivo.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 tengono conto delle esigenze di accoglienza particolari del richiedente e, quando sono adottati nei confronti di un minore straniero non accompagnato, il prefetto ne dà immediata comunicazione all'interessato e al tutore, anche se provvisorio o, in mancanza, al rappresentante nominato ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1356.

3. ***La violazione dei provvedimenti di cui al comma 1 può essere valutata ai fini dell'adozione delle misure alternative al trattenimento o del trattenimento, se continua a sussistere il rischio di fuga***."

Si riporta altresì il testo dell'Art. 5 -ter (*Autorizzazione a risiedere in un luogo specifico)*

1. Il richiedente può essere autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico, con esclusione delle strutture destinate all'applicazione delle misure di trattenimento, per motivi di ordine pubblico oppure per prevenire efficacemente che si renda irreperibile ove vi sia un rischio di fuga, in particolare quando: a) è tenuto ad essere presente in un altro Stato membro a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regola mento (UE) 2024/1351; b) è stato trasferito in Italia a norma dell'artico lo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351 dopo essere fuggito in un altro Stato membro.

La valutazione del rischio di fuga deve essere effettuata caso per caso.

Ebbene, il provvedimento di trattenimento motiva il rischio di fuga sui seguenti elementi di fatto:

-il mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità;

-l'avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità, anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento;

-l'aver violato anche una delle misure di cui agli articoli 13 comma 5.2 e 14 del d. lgs. n. 286/1998 nonché di quelle previste dall'articolo 6 quater.

Il quadro normativo non è quindi stato cambiato con riguardo alla prima parte dell'art. 6 comma 2 lett. d) d. lgs. n. 142/2015.

Nel caso in esame, il trattenuto ha dichiarato di essere giunto in Italia nel 2022. Quanto alla dichiarazione falsa sulle proprie generalità, non risultano - dagli atti in possesso del Tribunale né il provvedimento del Questore ha chiarito o esplicitato alcunché sul punto – precedenti penali per il reato di false dichiarazioni sulle proprie generalità né alcuna denuncia al riguardo (dall'afis si evince esclusivamente la discordanza dei nomi che la persona trattenuta avrebbe indicato). Ne deriva che trattasi di elemento da cui non è possibile ricavare il pericolo di fuga.
Quanto alla mancata ottemperanza dell'espulsione, il trattenuto ha dichiarato di non aver voluto lasciare il territorio nazionale in quanto padre di una minore: trattasi di circostanza che trova conferma nella documentazione in atti ed ha una coerenza temporale atteso che la minore è nata il 20.2.2024, i provvedimenti di espulsione sono stati notificati il 13.5.2024 e 8.2.2025 di talchè all'epoca di tali notifiche era già padre della minore.
Tuttavia, ciò che conduce a ritenere la motivazione del Questore non conforme al citato art. 6 co. 2 lett. d) d. lgs. n. 25/2008 è il **mancato richiamo al primo dei presupposti previsti dal legislatore cioè alla necessità di determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza**

---

2. Quando la domanda di protezione presentata dal richiedente è esaminata a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, l'autorizzazione di cui al comma 1 è sempre adottata, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo regolamento, salvo che ricorrano le condizioni per disporre il trattenimento o una misura alternativa al trattenimento. 3. Quando, tenuto conto della situazione individuale del richiedente, è necessario garantire l'osservanza dell'autorizzazione di cui al comma 1, al richiedente può essere imposto, con provvedimento adottato anche successivamente, di segnalare la propria presenza al prefetto in una data specifica o a intervalli ragionevoli. La segnalazione di cui al primo periodo è effettuata dal richiedente in maniera attiva e volontaria con strumenti di comunicazione a distanza o con altre modalità che consentano l'invio della propria posizione, secondo quanto disposto dal provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 5 -quater .
4. Quando il richiedente è autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico ed è stato ammesso a fruire delle misure materiali di accoglienza, l'erogazione di esse è subordinata alla sua effettiva residenza in tale luogo.
5. Il richiedente può chiedere di essere autorizzato a risiedere temporaneamente in un luogo diverso da quel lo di cui al comma 1. La decisione sulla richiesta di cui al primo periodo è adottata in modo obiettivo e imparziale tenuto conto della situazione individuale del richiedente, è motivata in caso di rigetto ed è impugnabile ai sensi dell'articolo 23, comma 5. 6. Il richiedente non è tenuto a chiedere un per messo per comparire dinanzi alle autorità o in giudizio quando è richiesta la sua presenza. Il richiedente, in tal caso, informa il prefetto.

il trattenimento: invero, risulta dagli atti che la domanda del trattenuto è stata rigettata il giorno 8 luglio 2025 quindi quasi un anno prima del trattenimento, ed è pendente presso il Tribunale di *xxxxxxxxxx* l'impugnazione avverso tale rigetto (RG *xxxxxxxxxx*). Ne deriva che non solo non è stata citata nella sua interezza la norma, né gli elementi, ma probabilmente nemmeno potrebbe trovare in concreto applicazione atteso che l'autorità amministrativa ha già svolto il giudizio sulla domanda di protezione internazionale, procedendo al suo rigetto.
In altri termini, il provvedimento del Questore non indica, pertanto, quali elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento.
Sul punto, anche la Suprema Corte di Cassazione, in una recentissima pronuncia, ha così statuito: "*Questa valutazione appare approfondita e non apodittica, nonché fondata su elementi oggettivi, di cui il Ministero ricorrente non ha sostenuto l' insussistenza, e non in contrasto con le disposizioni degli artt. 6, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 142/2015 e 13, comma 4 - bis, D.Lgs. n. 286/1998, secondo cui la valutazione della sussistenza del rischio di fuga legittimante il trattenimento, pur in presenza della condizione rappresentata dalla mancanza del passaporto, deve essere effettuata "caso per caso*". Ed ancora: "*Esso* [i.e. il ricorso in Cassazione promosso dal Ministero], *inoltre, è generico laddove richiama il testo dell' art. 6, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 142/2015, che legittima il trattenimento quando è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale e sussiste il rischio di fuga, in quanto* ***non indica quali elementi*** *debbano ancora oggi essere determinati nell'ambito della procedura in corso a carico del A.A., in relazione ai quali una eventuale fuga del richiedente impedirebbe l'accertamento*" (così Corte di Cassazione, Sez. I, Sent., (data ud. 09/06/2026) 11/06/2026, n. 21523).

Nella citata pronuncia, la Suprema Corte ha anche precisato la necessità di valutare il singolo caso alla luce della vita *medio tempore* radicata dalla persona sul territorio nazionale: "*La presunzione del rischio di fuga, prevista dal legislatore, deve però essere ritenuta, come detto, solo relativa e soggetta a verifica "caso per caso": l'art. 13 D.Lgs. n. 286/1998 elenca, infatti, varie ipotesi che costituiscono solo delle circostanze in base alle quali il prefetto deve accertare l'effettivo pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione. L' interpretazione letterale della norma si coordina con una sua interpretazione costituzionalmente orientata, e in linea con la normativa europea. In questo senso si è espressa la più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "gli indicatori del rischio di fuga delineati dall'art. 13, comma 4 - bis, lett. a) e d), T.U.I. non costituiscono un presupposto insuperabilmente giustificativo del trattenimento. Detta lettura finirebbe, infatti, per introdurre un automatismo del tutto estraneo al sistema normativo, quale scaturisce dalla lettura del successivo art. 14, alla luce del principio di proporzionalità che discende sia dai valori costituzionali sia dalla disciplina eurounitaria. È appena il caso di ricordare che l'art. 15 della direttiva 2008/115/CE deve essere interpretato nel senso che osta, tra l'altro, a che tale trattenimento abbia luogo senza la previa adozione di una decisione motivata che disponga una siffatta misura e senza che siano state esaminate la sua necessità e proporzionalità (Corte di giustizia UE, Grande sezione, sentenza 14/5/2020, FMS e altri, cause riunite C - 924/19 e C - 925/19). Ora, è indubbio che la mancanza di passaporto o di equipollente documento di identità valido per l'espatrio costituisce un dato che deve necessariamente essere apprezzato in sede di decisione sul trattenimento della persona straniera espulsa, proprio in vista degli accertamenti di identificazione e del reperimento di un titolo valido per l'espatrio verso il*

Paese di rientro, sussistendo, in questi casi, la presunzione di pericolo di fuga stabilita dall'art. 13, comma 4 - bis, lett. a), T.U.I. Ne consegue che il Giudice di pace, in sede di convalida del trattenimento della persona straniera ai sensi dell'art. 14, comma 4, T.U.I., chiamato a verificare l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 13 T.U.I. (id est: la correttezza dei requisiti relativi all'espulsione amministrativa presupposta) e quelli concernenti le condizioni legittimanti il trattenimento (quindi non solo la disciplina specifica dei casi di trattenimento ma pure quella delle espulsioni amministrative che ne costituiscono il presupposto: in primis, la sussistenza di eventuali cause di inespellibilità), deve certamente confrontarsi con i sopra indicati profili relativi al rischio di fuga" (Sez. 1, n. 18139 del 19/05/2026, n.m.) La mancanza di un documento valido per l'espatrio costituisce, quindi, secondo gli orientamenti di questa Corte, una presunzione di sussistenza del pericolo di fuga, di cui il giudice deve necessariamente tenere conto, ma che può essere superata in ragione della sussistenza di altri e contrari indici (in questo senso si è espressa, in motivazione, anche Sez. 1, n. 11283 del 25/03/2026, Rv. 289638). 2.2. La Corte di appello, nella sua decisione, si è conformata alla giurisprudenza sopra indicata, rendendo una motivazione non apodittica né in contrasto con la normativa, bensì chiara nell'esposizione delle ragioni della sua valutazione, e conforme alle disposizioni di legge sopra richiamate. Ha valutato, infatti, che il provvedimento del Questore afferma la sussistenza del rischio di fuga del trattenuto richiedente la protezione internazionale solo per la mancanza del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, ma che dalle vicende a lui relative emergono altri elementi che appaiono escludere tale rischio, o quanto meno che ne contrastano la sussistenza, quali l' individuazione di un alloggio presso una struttura attiva nel supporto ai migranti, ed il provvedimento di revoca della misura cautelare emesso dal G.u.p. per la cessazione delle esigenze cautelari di cui all' art. 274 cod. proc. pen., provvedimento che, nella sua genericità, deve essere interpretato come escludente anche il pericolo di fuga, che costituisce una delle esigenze cautelari previste da detta norma. Questa valutazione appare approfondita e non apodittica, nonché fondata su elementi oggettivi, di cui il Ministero ricorrente non ha sostenuto l'insussistenza, e non in contrasto con le disposizioni degli artt. 6, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 142/2015 e 13, comma 4 - bis, D.Lgs. n. 286/1998, secondo cui la valutazione della sussistenza del rischio di fuga legittimante il trattenimento, pur in presenza della condizione rappresentata dalla mancanza del passaporto, deve essere effettuata "caso per caso".

Al riguardo, la difesa ha prodotto:
- permesso di soggiorno della minore, figlia del sig. *xxxxxxxxxx*;
- dichiarazione di ospitalità e documentazione relativa all'immobile e ai soggetti ospitanti.

Ne deriva che non possono ritenersi sussistenti i presupposti per il trattenimento ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. d) d. lgs. n. 25/2008.

§ In conclusione, ritiene pertanto il tribunale che **non sussistano** i requisiti di cui all'art. 6 comma 2 lettere b), e d) D.lvo 142\2015 per i motivi esposti.

P.Q.M.

NON CONVALIDA

il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore della Provincia di xxxxxxxxxx con provvedimento n322/2026 emesso in data 31.7.2026, notificato in pari data nei confronti di xxxxxxxxxx trattenuto presso il CPR di Via Corelli in Milano.

SI DICHIARA

cessata la misura del trattenimento di *xxxxxxxxxx* disposto con provvedimento del Questore della Provincia di *xxxxxxxxxx*.

Si comunichi all'interessato, al difensore e alla Questura di Milano.

Provvedimento depositato telematicamente il giorno 3 agosto 2026 alle ore 13.19.

Il giudice

dott.ssa Elena Masetti Zannini